

# Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)<sup>1</sup>

dell'11 dicembre 1978 (Stato 1° aprile 2012)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 1977<sup>2</sup>  
sulla metrologia;

visti gli articoli 5 capoverso 2, 7 capoverso 1, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2,  
17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006<sup>3</sup>  
sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione);  
in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>4</sup> tra la Confederazione Svizzera  
e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della  
conformità;

visto il capo IV del regolamento (CE) n. 1008/2008<sup>5</sup> nella sua versione vincolante  
per la Svizzera conformemente al numero 1 dell'allegato all'Accordo del  
21 giugno 1999<sup>6</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul  
trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo),<sup>7</sup>

*ordina:*

## Capitolo 1: Finalità e campo d'applicazione

### Art. 1 Finalità

La presente ordinanza si prefigge di garantire una chiara indicazione dei prezzi onde  
consentire confronti ed evitare che l'acquirente sia indotto in errore.

### Art. 2 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> L'ordinanza s'applica:

- a. alle merci offerte al consumatore;

RU 1978 2081

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988  
(RU 1988 241).

<sup>2</sup> RS 941.20

<sup>3</sup> RS 941.210

<sup>4</sup> RS 0.946.526.81

<sup>5</sup> R (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 set. 2008 recante  
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione), GU L 293  
del 31.10.2008, pag. 3.

<sup>6</sup> RS 0.748.127.192.68

<sup>7</sup> Quarto comma introdotto dal n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012  
(RU 2011 4959).

- b. ai negozi giuridici, conclusi con consumatori, aventi effetti identici o analoghi a quelli della compera, come le vendite a pagamento rateale, i contratti di nolo-vendita e di leasing e le offerte di ritiro vincolate ad un acquisto (negozi giuridici analoghi alla compera);
- c. all'offerta di prestazioni di servizi elencati all'articolo 10;
- d. alla pubblicità rivolta ai consumatori per l'insieme di merci e prestazioni di servizi.

<sup>2</sup> Sono considerati consumatori le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale.<sup>8</sup>

## Capitolo 2: Mercì

### Sezione 1: Indicazione del prezzo al minuto

#### Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo

<sup>1</sup> Le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto).

<sup>2</sup> L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera.

<sup>3</sup> L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga.

#### Art. 4 Tasse pubbliche, compensi per i diritti d'autore, contributi anticipati per lo smaltimento, vantaggi<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto, i compensi per i diritti d'autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono già essere inclusi nel prezzo indicato.<sup>10</sup>

<sup>1bis</sup> In caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell'aliquota d'imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> Vantaggi come ribassi, tagliandi di ribasso o ristorno, realizzabili soltanto dopo la compera, devono essere designati separatamente e indicati in cifre.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

<sup>11</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

## Sezione 2: Indicazione del prezzo unitario

### Art. 5 Obbligo di indicare il prezzo unitario

<sup>1</sup> Le merci misurabili offerte in vendita al consumatore devono essere indicate con il prezzo unitario.

<sup>2</sup> Quando si tratta di merce preimballata, devono essere indicati il prezzo al minuto e il prezzo unitario.

<sup>3</sup> L'indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria:

- a. per le vendite fatturate al pezzo o secondo il numero dei pezzi;
- b. per le vendite di uno, due o cinque litri, chilogrammi, metri, metri quadrati o metri cubi o dei loro multipli o sottomultipli;
- c. per i recipienti della capacità nominale di 25, 35, 37.5, 70, 75 e 150 cl;
- d. per gli imballaggi di condizionamento del peso netto o del peso stillato di 25, 125, 250, 2500 grammi;
- e. per gli imballaggi combinati, gli imballaggi composti e le confezioni regalo;
- f. per le conserve alimentari composte di una miscela di prodotti solidi sempre che sia dichiarato il peso dei componenti;
- g.<sup>12</sup> per le merci in imballaggi di condizionamento il cui prezzo al minuto non supera i 2 franchi;
- h. per le merci in imballaggio di condizionamento il cui prezzo unitario per chilogrammo o litro supera i 150 franchi trattandosi di derrate alimentari e i 750 franchi trattandosi di altre merci;
- i. negli esercizi pubblici.

### Art. 6 Merci misurabili e prezzo unitario

<sup>1</sup> Sono considerate merci misurabili quelle per cui il prezzo al minuto è normalmente stabilito secondo il volume, il peso, la massa, la lunghezza o la superficie.

<sup>2</sup> È considerato prezzo unitario quello determinante il prezzo al minuto per litro, chilogrammo, metro, metro quadrato, metro cubo o per multiplo o sottomultiplo di tali unità.

<sup>3</sup> Per le conserve alimentari il cui peso stillato è indicato giusta l'articolo 18 dell'ordinanza del 15 luglio 1970<sup>13</sup> sulle dichiarazioni, il prezzo unitario deve riferirsi al peso stillato.

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

<sup>13</sup> [RU 1970 936, 1972 1750 2792 2794, 1978 2074, 1986 1924, 1995 1491. RU 1998 1614 art. 32]. Vedi ora l'O dell'8 giu. 1998 (RS 941.281).

### Sezione 3: Modo d'indicazione

#### Art. 7 Indicazione

<sup>1</sup> Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.).

<sup>2</sup> Se l'indicazione sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni d'ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, presentazione di cataloghi, ecc.).

<sup>3</sup> Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al capoverso 2 per oggetti d'antiquariato, oggetti d'arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi se il loro prezzo supera i 5000 franchi.<sup>14</sup>

#### Art. 8 Visibilità e leggibilità

<sup>1</sup> I prezzi al minuto e i prezzi unitari devono essere ben visibili e agevolmente leggibili. Essi sono indicati in cifre.

<sup>2</sup> Nelle vetrine, segnatamente, i prezzi al minuto e, per le merci vendute alla rinfusa, i prezzi unitari devono essere agevolmente leggibili dall'esterno.

#### Art. 9 Specificazione

<sup>1</sup> L'indicazione deve evidenziare il prodotto e l'unità di vendita cui si riferisce il prezzo al minuto.

<sup>2</sup> Le quantità sono indicate secondo le prescrizioni della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia.

<sup>3</sup> Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi.

### Capitolo 3: Prestazioni di servizi

#### Art. 10 Obbligo di indicare il prezzo

<sup>1</sup> Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri:<sup>15</sup>

- a. saloni da parrucchiere;
- b. lavori correnti nelle autorimesse;

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU **1988** 241, **2005** 2911).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RU **2007** 945).

- c. ramo alberghiero;
- d.<sup>16</sup> istituti di bellezza e cure del corpo;
- e.<sup>17</sup> centri di cultura fisica, piscine, piste di ghiaccio e altri impianti sportivi;
- f. taxi;
- g. ramo ricreativo (teatri, concerti, cinema, dancing, ecc.), musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive;
- h. noleggi di veicoli, d'apparecchi e di impianti;
- i.<sup>18</sup> lavanderie e pulitura a secco (principali procedimenti e articoli);
- k. parcheggio di autovetture;
- l. ramo fotografico (servizi standardizzati come sviluppo, copia, ingrandimento);
- m.<sup>19</sup> offerta di corsi;
- n.<sup>20</sup> viaggi in aereo e viaggi «tutto compreso»;
- o.<sup>21</sup> servizi inerenti alla prenotazione di un viaggio e fatturati separatamente (prenotazione, intermediazione);
- p.<sup>22</sup> servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni;
- q.<sup>23</sup> prestazioni quali i servizi d'informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, fornite o offerte mediante servizi di telecomunicazione, fatturate o no da un fornitore di servizi di telecomunicazione;
- r.<sup>24</sup> apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, mezzi di pagamento (carte di credito) nonché acquisto e vendita di valuta estera (cambio);
- s.<sup>25</sup> diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili;
- t.<sup>26</sup> prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicinali e dispositivi medici nonché prestazioni di servizi di veterinari e dentisti;

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).

<sup>19</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>20</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU **1999** 1637). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).

<sup>21</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>22</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU **1999** 1637). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5821).

<sup>23</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU **1999** 1637). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5821).

<sup>24</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

u.<sup>27</sup> agenzie di onoranze funebri;

v.<sup>28</sup> prestazioni notarili.

<sup>2</sup> Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo, i compensi per i diritti d'autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono già essere inclusi nel prezzo indicato.<sup>29</sup>

<sup>3</sup> In caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell'aliquota d'imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.<sup>30</sup>

#### **Art. 11** Modò d'indicazione

<sup>1</sup> I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili.

1bis ...<sup>31</sup>

<sup>2</sup> L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono.

<sup>3</sup> Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande quali bevande spiritose, liquori, aperitivi, vini, birre, acque minerali, bevande dolci, sidri, succhi di frutta e di legumi, come anche del latte freddo e delle bevande fredde a base di latte deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le mescolanze di bevande pronte al consumo nonché le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio.<sup>32</sup>

<sup>4</sup> Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente.<sup>33</sup>

#### **Art. 11a<sup>34</sup>** Modalità d'indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto a pagamento

<sup>1</sup> Nessuna prestazione ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q, la cui tassa di base o il cui prezzo al minuto supera i due franchi, può essere fatturata al consumato-

<sup>26</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 2004 (RU **2004** 827). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).

<sup>27</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).

<sup>28</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).

<sup>30</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>31</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU **1999** 1637). Abrogata dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU **2004** 827).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).

<sup>34</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU **2004** 827).

re senza che questi sia stato preventivamente informato in modo chiaro e gratuito sul prezzo, almeno nella lingua dell'offerta. Le tasse fisse che diventano effettive nel corso della chiamata nonché i costi d'attesa per i numeri 090x o i numeri brevi devono essere indicati indipendentemente dal loro importo; occorre inoltre menzionare che il prezzo indicato per i numeri 090x vale per le chiamate a partire dalla rete fissa.<sup>35</sup>

<sup>2</sup> Per la durata dell'annuncio tariffario al consumatore possono tuttavia essere fatturati:<sup>36</sup>

- a. le tasse di collegamento per la chiamata di un numero d'abbonato normale;
- b. eventuali tasse di telefonia mobile.

<sup>3</sup> La tassa di base, le tasse fisse che diventano effettive nel corso della chiamata e la tariffa al minuto possono diventare effettive soltanto cinque secondi dopo la conclusione dell'annuncio tariffario.

<sup>4</sup> Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, la prestazione può essere fatturata al consumatore soltanto se quest'ultimo ha confermato espressamente di avere accettato l'offerta.<sup>37</sup>

<sup>5</sup> Le prestazioni offerte via Internet o mediante comunicazione di dati possono essere fatturate al consumatore soltanto se quest'ultimo è stato prima informato del loro prezzo in modo visibile e chiaramente leggibile e ha confermato espressamente di avere accettato l'offerta.<sup>38</sup>

**Art. 11b<sup>39</sup>** Modalità d'indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto conteggiati per singola informazione

<sup>1</sup> Per le prestazioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q che richiedono la preventiva iscrizione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse unità d'informazione quali testi, immagini, sequenze audio o video (push services), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente, sia nel luogo in cui è proposta l'offerta sia sul loro apparecchio terminale mobile, prima di attivare il servizio:<sup>40</sup>

- a. sulla tassa di base che sarà eventualmente riscossa;
- b. sul prezzo da pagare per unità d'informazione;
- c. sulla procedura per disattivare il servizio;

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821).

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RU 2007 945).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RU 2007 945).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RU 2007 945).

<sup>39</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

d.<sup>41</sup> sul numero massimo di singole informazioni per minuto.

<sup>2</sup> Le relative tasse possono essere riscosse solo dopo che il consumatore ha ricevuto i dati di cui al capoverso 1 e ha confermato espressamente, tramite il proprio apparecchio terminale mobile, di avere accettato l'offerta.<sup>42</sup>

<sup>3</sup> In seguito all'accettazione dell'offerta ai sensi del capoverso 2, il consumatore deve essere informato gratuitamente, ad ogni unità d'informazione, sulla procedura per disattivare il servizio. Può essergli offerta la possibilità di rinunciare gratuitamente a questa informazione.<sup>43</sup>

#### **Art. 11c<sup>44</sup>** Modalità d'indicazione delle tariffe aeree

<sup>1</sup> Chi propone tariffe aeree ai consumatori in Svizzera, in qualsiasi forma, segnatamente anche in Internet, per servizi aerei a partire da un aeroporto in Svizzera o nell'Unione europea deve menzionare le condizioni tariffarie applicabili.

<sup>2</sup> Il prezzo pagabile effettivamente deve sempre essere indicato. Esso include la tariffa aerea e tutte le imposte, le tasse, i supplementi e i diritti inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.

<sup>3</sup> Oltre al prezzo pagabile effettivamente, devono essere indicati almeno la tariffa aerea e, se sono aggiunti a quest'ultima, i seguenti elementi:

- a. le imposte;
- b. le tasse aeroportuali; e
- c. altre tasse, supplementi e diritti, come quelli relativi alla sicurezza o al carburante.

<sup>4</sup> I supplementi di prezzo opzionali devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all'inizio di qualsiasi procedura di prenotazione; la loro accettazione da parte del consumatore deve essere confermata espressamente (opt-in).

#### **Art. 12** Mance

<sup>1</sup> La mancia deve essere inclusa nel prezzo oppure designata chiaramente e indicata in cifre.

<sup>2</sup> Sono autorizzate le menzioni «mancia compresa» o formulazioni analoghe. Per contro, le menzioni «mancia non compresa» o formulazioni analoghe senza indicazione di cifre sono vietate.

<sup>3</sup> È vietato chiedere mance oltre ai prezzi indicati o alla mancia espressa in cifre.

<sup>41</sup> Introdotta dall'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RU **2007** 945).

<sup>42</sup> Introdotta dall'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RU **2007** 945). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 5821).

<sup>43</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 4 nov. 2009 (RU **2009** 5821). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).

<sup>44</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).



## Capitolo 4: Pubblicità

### Art. 13 Indicazione dei prezzi nella pubblicità in generale<sup>45</sup>

<sup>1</sup> Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi pagabili effettivamente.

1bis ...<sup>46</sup>

<sup>2</sup> I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.<sup>47</sup>

### Art. 13a<sup>48</sup> Indicazione dei prezzi nella pubblicità per i servizi a valore aggiunto nel settore delle telecomunicazioni

<sup>1</sup> Se una pubblicità menziona il numero telefonico o altre serie di segni o lettere di una prestazione a pagamento secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera q, deve anche indicare al consumatore la tassa di base e il prezzo al minuto.

<sup>2</sup> Se è applicato un altro modello tariffario, quest'ultimo deve essere chiaramente indicato.

<sup>3</sup> La pubblicità per un numero 090x deve indicare chiaramente che il prezzo vale per le chiamate a partire dalla rete fissa.

<sup>4</sup> L'indicazione del prezzo secondo il presente articolo è pubblicata utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri usati nella pubblicità per indicare il numero del servizio a valore aggiunto.

### Art. 14 Specificazioni

<sup>1</sup> Le indicazioni di prezzi devono evidenziare chiaramente la merce e l'unità di vendita o il genere e l'unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce.

<sup>2</sup> Le merci e le prestazioni di servizi devono essere designate secondo criteri essenziali quali la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche.<sup>49</sup>

<sup>3</sup> L'indicazione dei prezzi deve corrispondere all'illustrazione o al testo cui si riferisce la merce designata.

<sup>4</sup> Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi.

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2009** 5821).

<sup>46</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU **1999** 1637). Abrogato dal n. II dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU **2009** 5821).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU **1999** 1637).

<sup>48</sup> Introdotto dal n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2009** 5821).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).

**Art. 15<sup>50</sup>** Indicazione fallace dei prezzi

Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità.

**Capitolo 5: Indicazione fallace di prezzi****Art. 16<sup>51</sup>** Indicazione di altri prezzi

<sup>1</sup> Oltre al prezzo pagabile effettivamente il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:

- a. in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione);
- b. effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o
- c. altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).

<sup>2</sup> In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve poter comprovare l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.<sup>52</sup>

<sup>3</sup> Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi.

<sup>4</sup> I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.

<sup>5</sup> È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.

**Art. 17** Menzione della riduzione di prezzo

<sup>1</sup> L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli pagabili effettivamente.

<sup>2</sup> L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi.<sup>53</sup>

<sup>3</sup> Il capoverbo 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio.<sup>54</sup>

**Art. 18<sup>55</sup>** Produttori, importatori e grossisti

<sup>1</sup> Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti.

<sup>2</sup> I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.<sup>56</sup>

**Art. 19<sup>57</sup>**

## Capitolo 6: Responsabilità

**Art. 20**

L'esercente di fondi di commercio di qualsiasi genere è responsabile dell'indicazione corretta dei prezzi e di una pubblicità conforme alle prescrizioni.

## Capitolo 7: Disposizioni penali

**Art. 21<sup>58</sup>**

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale e della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia.

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

<sup>54</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

<sup>56</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

<sup>57</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 23 ago. 1995 (RU 1995 4186).

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

## Capitolo 8: Disposizioni finali

### Art. 22 Esecuzione

<sup>1</sup> Gli uffici cantonali competenti vigilano per un'applicazione corretta della presente ordinanza e denunciano le infrazioni alle autorità competenti.

<sup>2</sup> La procedura è retta dal diritto cantonale.

### Art. 23<sup>59</sup> Alta vigilanza della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione esercita l'alta vigilanza per il tramite della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) presso il Dipartimento federale dell'economia.

<sup>2</sup> La SECO può emanare istruzioni all'attenzione dei Cantoni, inviare loro circolari, chiedere loro informazioni e documenti e denunciare infrazioni alle autorità cantonali competenti.

<sup>3</sup> La SECO può condurre con i settori e le organizzazioni interessati negoziati concernenti l'indicazione dei prezzi.

### Art. 24 Modificazione

*l. e 2.*<sup>60</sup>

...

### Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.

## Disposizione transitoria concernente la modifica del 21 gennaio 2004<sup>61</sup>

Fino all'entrata in vigore dell'articolo 4 capoverso 1<sup>62</sup>, i contributi anticipati per lo smaltimento che non sono compresi nel prezzo al minuto devono essere indicati separatamente e in modo facilmente leggibile sia in negozio e in vetrina sia nella pubblicità.

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU **2011** 4959).

<sup>60</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **1978** 2081.

<sup>61</sup> RU **2004** 827

<sup>62</sup> Il 1° giu. 2005.